

BOZZA DI DELIBERA

Nel territorio del Comune di Roma ricadente nei Municipi costituenti la Città Storica, le disposizioni che disciplinano le Occupazioni di Suolo Pubblico da parte di pubblici esercizi di cui alle delibere C.C. n° 104/03 e 119/05 sono sostituite dalla seguente normativa:

SOGGETTI TITOLATI ALL'OTTENIMENTO DELLE CONCESSIONI OSP

La concessione per l'occupazione di suolo pubblico per il collocamento di tavoli e sedie, fioriere, pannellature, ombrelloni e/o tende ed eventuali pedane a prolungamento del marciapiede, **spetta e viene** rilasciata ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

ART. 1

DURATA DELLE OSP

Le concessioni per OSP possono avere durata:

- a) **Permanente**
- b) **Temporanea**

È in facoltà del soggetto titolato all'ottenimento della concessione OSP richiedere l'uno o l'altro tipo di occupazione; nel valutare l'istanza l'amministrazione dovrà innanzi tutto conformarsi al principio della **parità di trattamento** e in caso di concessione di durata diversa da quella richiesta, **dovrà motivare adeguatamente** la decisione adottata.

ART. 2

IDENTIFICAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO SUSCETTIBILE DI ESSERE DATO IN CONCESSIONE

La determinazione di criteri **obiettivi** per la identificazione dei suoli da destinare ad occupazione discende dall'osservanza delle disposizioni recate dal nuovo codice della strada. Rilevanti al tal fine sono gli articoli 2 (definizione e classificazione delle strade) 18 (fasce di rispetto ed aree di visibilità nei centri abitati) 20 (occupazione della sede stradale). In conseguenza di ciò, si stabilisce che sono – potenzialmente – oggetto di concessione per OSP quelle parti di sede stradale residuanti dalla sussistenza della carreggiata che, comunque, non può essere inferiore a 7 metri (2 corsie di mt 3.50 cadauna) per le strade a doppio senso di marcia e non inferiore a mt 3.50 (1 corsia) per le strade a senso unico di marcia; **le carreggiate si considerano sempre coincidenti colla mezzzeria della sede stradale**, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 6, ultimo comma.

Ciò premesso la concessione di OSP **non** può essere rilasciata:

1. Su isole spartitraffico quando all'interno delle stesse non sia possibile e/o consentito il transito pedonale e quando la loro larghezza, misurata nel punto più ampio, sia inferiore a mt. 10;

2. In assenza del nulla osta del Servizio Giardini per le ville ed i parchi pubblici;
3. In corrispondenza di aree semaforizzate ed in prossimità di fermate autofilo-tranviarie a meno di mt. 10 dalle relative paline segnaletiche e per mt. 2 di profondità dal ciglio del marciapiede;
4. In curva od in prossimità di esse in corrispondenza di aree di intersezione tra strade allorché le installazioni richieste ostacolano la visibilità; **tale divieto non si applica per le OSP interne alle aree pedonali;**
5. Su aree **già** occupate da parcheggi tariffati o, comunque, riservate a sosta per autoveicoli e/o cicli o motocicli. **(da discutere per quanto concerne la STA)**
6. In posizione antistante l'ingresso di parchi, giardini, stazioni ferroviarie e metropolitane, edifici di interesse pubblico, accessi ad abitazione, finestre ubicate a mezzanino e l'ingresso di locali sede di attività lavorative o produttive, a meno che non venga presentata apposita dichiarazione liberatoria in firma autenticata, rilasciata dai terzi aventi diritto di affaccio sull'area di spazio pubblico oggetto di richiesta di OSP nel caso la stessa disti meno di 3 mt. dal fronte interessato;

Qualora la sede stradale oggetto di OSP sia dotata di "marciapiede" la concessione è consentita fino al massimo della metà della larghezza del marciapiede, in adiacenza ai fabbricati e sempreché rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di mt. 2.

In deroga a quanto precede, in quelle strade aventi particolari caratteristiche geometriche e nelle strade del Centro Storico – **limitatamente alle OSP già in essere alla data di entrata in vigore del Codice della Strada** – possono sussistere concessioni in difformità da quanto sopra previsto purché sia garantita una zona adeguata, di larghezza non inferiore a mt. 1.50, al transito dei pedoni, anche non a filo dei fabbricati. Tale tipo di occupazione – qualora la sede stradale residua lo consenta – può proseguire oltre il marciapiede per una profondità massima di mt. 1.60 ma deve, comunque, essere delimitata da apposito elemento in metallo o in legno, onde evitare sconfinamenti sulla carreggiata riservata al transito veicolare.

Nelle Aree Pedonali la OSP può proseguire oltre il marciapiede, qualora questo sussista, sulla sede stradale, per una profondità globale massima di mt. 8; per le occupazioni a raso la profondità massima è sempre e comunque di mt. 8.

Nelle Aree Pedonali **deve** comunque **sussistere una carreggiata monocorsia di mt. 3.50** – **anche in posizione non coincidente con la mezzanina della sede stradale** – riservata ai veicoli di soccorso od in servizio di ordine pubblico.

ART. 3

CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE QUANTIFICABILE IN CONCESSIONE

L'estensione delle nuove occupazioni, rilasciate in base alla presente delibera, è determinata dal fronte o dai fronti dell'esercizio rappresentati dai muri perimetrali del medesimo prospicienti il

suolo pubblico. **Il muro perimetrale va misurato da spigolo a spigolo siano questi interni a fabbricati contigui od esterni.**

La profondità dell'occupazione è stabilita in misura massima, a secondo delle caratteristiche geometriche proprie di ogni strada e della relativa larghezza, dall'Amministrazione Comunale tenuti presenti i criteri già enunciati al precedente art. 2; la profondità massima così stabilita deve applicarsi a **tutte** le concessioni rilasciate **sulla medesima sede stradale** a meno che non ostino, per fattispecie particolari, situazioni specifiche che, comunque, **dovranno essere indicate** nel titolo concessorio.

ART. 4

MODALITÀ PER IL RILASCIO DEL TITOLO CONCESSORIO

Le istanze per la concessione di OSP debbono essere presentate allo sportello dell'Ufficio Comunale Competente per territorio; nella istanza deve essere indicato:

1. Il nome del richiedente quale titolare o gestore dell'azienda o quale soggetto subentrante nella titolarità o nella gestione dell'azienda o quale legale rappresentante della stessa;
2. Il tipo di attività svolta e la relativa autorizzazione amministrativa;
3. L'indicazione del luogo di svolgimento dell'attività;
4. La superficie e la durata dell'occupazione di suolo pubblico richiesta;
5. La dichiarazione liberatoria, se necessaria, di cui al precedente art. 2 n° 6.

Alle istanze debbono essere allegati i seguenti elaborati tecnici, contenenti l'indicazione del luogo di svolgimento dell'attività e la destinazione d'uso a cui assoggettare l'area da occupare.

- a) Stralcio planimetrico in scala 1:500;
- b) Pianta e prospetto del luogo ove insisterà l'occupazione di suolo pubblico richiesta, con evidenziati i tipi e le forme delle occupazioni di suolo pubblico in scala non superiore a 1:100;
- c) particolari di dettaglio delle strutture complementari alle occupazioni di suolo pubblico quali recinti, fioriere, ombrelloni, tende, ecc., in scala non superiore a 1:50;
- d) 4 foto d'ambiente formato non inferiore a cm. 18 × 24.

Vengono abolite, intendendosi revocata la delibera relativa, le procedure previste dalla delibera 319/91 ai punti 1, 2, 3 e 4 fatta salva, comunque, la necessità di acquisire, ai sensi della legge 1497/39, i pareri del Servizio Giardini per la materia di specifica competenza.

Nel caso l'occupazione richiesta riguardi vie, piazze o zone tutelate dalle disposizioni del Decreto Ministro Beni Culturali del 3.6.86 (Decreto Galasso) occorrerà fare riferimento – **esclusivamente** – alle planimetrie predisposte dal Dip.to IV Ufficio OSP (così come già previsto dall'art. 4 della delibera C.C. n° 133/92) che riportano le superfici massime concedibili ed i relativi elementi di arredo. **Non sono richiesti altri pareri preventivi o vincolanti.**

L'Ufficio Competente, ricevuta la istanza, dovrà acquisire dei V.V. U.U. con la massima celerità e comunque entro e non oltre 15 giorni dalla data recata dal protocollo della istanza, apposita relazione sullo stato dei luoghi interessati all'occupazione con **riguardo esclusivamente** ad eventuali fattispecie **in contrasto con le norme del Codice della Strada** o del **testo Unico di pubblica Sicurezza**. Trascorsi i 15 giorni di cui sopra, il mancato invio da parte dei V.V.U.U. della relazione, significherà che nessun impedimento sussiste alla concessione.

ART. 5

ISTRUTTORIA DELLA ISTANZA

1. Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni. Il termine decorre dalla data di protocollo della istanza.
2. L'ufficio comunale competente, ricevuta la istanza di concessione, provvede all'espletamento dell'istruttoria consistente nei seguenti adempimenti:
 - a) Verifica della regolarità e completezza della istanza;
 - b) Comunicazione all'istante ed agli altri soggetti di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n.241 – secondo le modalità previste dall'art. 8 stessa legge - dell'avvio del procedimento, dell'ufficio competente e del nominativo del funzionario responsabile;
 - c) Fermo restando quanto previsto alla lettera **a)**, qualora risultino errati o mancanti uno o più elementi della istanza, o necessitino documenti necessari per il completamento dell'istruttoria, l'ufficio competente invita i soggetti di cui alla precedente lettera **b)**, entro il termine di 10 giorni dalla presentazione della istanza, nelle forme di rito, con R.A.R., ad integrare la documentazione.

ART. 6

RILASCIO DELL'ATTO DI CONCESSIONE E SUO CONTENUTO

1. L'Amministrazione Comunale, valutate le risultanze dell'istruttoria di cui al precedente comma, rilascia o nega la concessione. Il provvedimento di accoglimento - integrale o parziale - o di diniego deve essere **adeguatamente motivato** (vanno discussi i motivi della motivazione). Esso ha la forma della Disposizione Dirigenziale.
2. Nell'atto di concessione devono essere contenuti:
 - a) Gli elementi identificativi della concessione di cui all'art. 4 numeri 1,2,3, e 4;
 - b) Le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
 - c) La durata della concessione, la frequenza settimanale di occupazione, la fascia oraria di occupazione nonché l'indicazione dell'autorizzazione di cui all'art. 2 punto 6;
 - d) L'obbligo di corrispondere una apposita tariffa, ove ne sussistano i presupposti;
3. Gli uffici comunali competenti provvedono:
 - a) Ad istituire un archivio informatizzato con le piante delle OSP, in essere.

- b) Alla tenuta di appositi schedari/scadenzario meccanizzati delle concessioni assentite da cui i dati di cui all'art. 4 punti 1, 2, 3, 4 e 5 siano desumibili;

ART. 7

PECULIARITÀ DELLA CONCESSIONE

1. Tutte le concessioni di occupazioni si intendono rilasciate senza pregiudizio dei diritti dei terzi.
2. Resta, comunque, a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia a terzi per effetto della occupazione.
3. Sono in ogni caso nulli la subconcessione e il trasferimento, **a qualsiasi titolo**, della concessione, salvo quanto previsto al successivo punto 5.
4. Nel caso di rappresentanza legale o volontaria del concessionario, devono essere tempestivamente comunicate al Comune le generalità del rappresentante.
5. La nullità di cui al comma 3. non sussiste nei casi trasferimento a qualsiasi titolo della titolarità dell'esercizio, per le occupazioni già concesse, qualora le stesse rimangono inalterate, la voltura della concessione, nei casi di trasferimento della titolarità e/o della gestione dell'esercizio, è atto dovuto.

ART. 8

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) Eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) Esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione.

ART. 9

DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione:
 - a) Tre violazioni contestate in successione nell'arco di 12 mesi, per i motivi previsti al successivo art. 13 lettera O, n. 2;
 - b) Il mancato versamento della tariffa stabilita;
 - c) La mancata occupazione del suolo pubblico senza giustificato motivo, nel caso di occupazioni permanenti, nei 30 giorni successivi al rilascio della concessione; nel caso di occupazioni temporanee, nei 15 giorni successivi al rilascio della concessione;
 - d) Uso con finalità diverse da quelle previste in concessione.

2. Sono causa di estinzione della concessione:
 - a) La morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del titolare o l'estinzione della persona giuridica, salvo quanto previsto all'articolo 7, punto 5);
 - b) La sentenza dichiarativa di fallimento o liquidazione coatta amministrativa del concessionario.
3. Nei casi di cui ai sopraindicati punti 1 e 2 non si fa luogo ad alcun rimborso della tariffa di concessione versata, né di ogni altra somma corrisposta a qualsiasi titolo.

ART. 10

MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento - per **comprovate** ragioni di interesse pubblico sopravvenute - modificare, sospendere o revocare, **con atto motivato**, il provvedimento di concessione rilasciato. L'atto in questione deve, comunque, essere adottato e notificato con le modalità e nelle forme previste dagli art. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modifiche.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale della tariffa corrisposta, senza interessi, ma fatta salva ogni altra somma a titolo di indennizzo, e/o risarcimento, qualora ne ricorrano gli estremi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

ART. 11

RINNOVO E DISDETTA DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni temporanee il titolare della concessione deve presentare istanza di proroga al Comune – trenta giorni prima della scadenza - indicando la durata ed i motivi per i quali viene richiesta la proroga.
3. Le occupazioni permanenti, la cui durata è fissata in 6 anni + 6, possono essere rinnovate alla scadenza – qualora non sia intervenuta disdetta da parte del Comune così come previsto dall'art. 10, comma 1 – con il solo pagamento del canone concessorio nei modi e nei tempi previsti.
4. Sono causa di diniego al rinnovo o alla proroga, nonché al subentro ai sensi dell'art. 7, punto 5, e all'accoglimento di qualsiasi nuova istanza di concessione, i motivi di decadenza di cui all'art. 9, 1° comma.

ART. 12

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

Sono date le seguenti prescrizioni:

- a) Le coperture con ombrelloni e/o tende non dovranno aggettare oltre l'area concessa;

- b) In ossequio alle disposizioni comunitarie relative alle radiazioni nocive, l'uso degli ombrelloni o di altre coperture è reso **obbligatorio**;
- c) Le tende o pensiline non devono avere chiusure laterali di alcun genere né essere infisse direttamente al suolo e devono essere rimosse al termine fissato nell'atto di concessione; la loro stabilità deve essere garantita mediante sostegni mobili;
- d) Il collocamento di fioriere e vasi o wind breaker può essere consentito a cavallo della fascia di delimitazione dell'area da occupare con i tavoli purché tali accessori siano rispondenti al dettato degli schemi tipologici previsti dall'apposito allegato;
- e) L'installazione di macchine automatiche per la distribuzione di dolciumi, sigarette ed articoli sanitari, richiesta dai titolari di pubblici esercizi deve avvenire nelle immediate vicinanze degli esercizi stessi;
- f) È consentita l'installazione di pedane esclusivamente a prosecuzione del marciapiede laddove ci si trovi in presenza di un manto stradale dissestato o avvallamenti del ciglio o del dorso stradale; la pedana deve essere in legno, collocata su supporto metallico, non infissa stabilmente al suolo, facilmente rimovibile e delimitata da struttura in ferro colore antracite a croce romana o di Sant'Andrea con o senza fioriere;
- g) Gli spazi esterni autorizzati devono essere delimitati, a cura dei titolari della concessione, da apposita striscia verde o altro colore o da borchie metalliche come eventualmente indicato dalla Sovrintendenza Comunale;
- l) I titolari di concessione OSP devono esporre all'interno dell'esercizio o comunque in maniera visibile, copia del titolo concessorio nonché la planimetria, relativi alla occupazione concessa;
- m) Gli orari di somministrazione non possono eccedere all'esterno dell'esercizio, le ore 01,00 nella stagione autunnale ed invernale e le ore 02,00 in quella primaverile ed estiva;
- n) È consentito l'uso di stufe a gas o altro combustibile purché omologate;
- o) **Le infrazioni** alle corrette modalità di esercizio della concessione **possono essere:**

1. Lievi;

Integra una lieve infrazione l'abusivo aumento, **episodico ed accidentale**, della superficie occupata per un valore non superiore al 10% dell'area concessa.

In caso di recidiva, per la violazione di cui sopra, si dà corso alla contestazione della violazione, con irrogazione delle relative sanzioni nella misura più bassa, dell'art. 1 del Regolamento di Polizia Urbana.

2. Gravi;

Costituisce grave infrazione l'aumento abituale della superficie occupata per un valore superiore al 10% dell'area concessa.

In presenza di tale illecito si deve procedere:

- Al sequestro amministrativo degli arredi difformi e/o dei tavoli e sedie con cui si occupa abusivamente il suolo non concesso
- Alla contestazione della violazione dell'art. 20, comma 4 del Codice della Strada comminando la relativa sanzione nella misura meno elevata
- Procedere – in caso di recidiva così come prevista all'art. 9 comma 1, lettera a – alla revoca della concessione ed alla imposizione della sanzione, prevista dall'art. 20, comma 4, del Codice della Strada nella misura più elevata.

Al fine di rendere sempre possibile il sequestro amministrativo si procederà a nominare custode, con obbligo di deposito dei reperti sequestrati presso i propri locali, il titolare dell'esercizio che ha commesso l'abuso.

p) L'esposizione – nell'area concessa in occupazione – di cartelli plurilingue recanti menù o indicazioni dei prezzi non costituisce infrazione purchè i cartelli medesimi siano tali da non svilire il decoro e la dignità dei luoghi.

q) Occupazione abusiva;

Essa si concretizza mediante occupazione di suolo pubblico effettuata senza titolo concessorio o prima dello scadere del sessantesimo giorno dalla data di presentazione dell'istanza di cui all'art. 4 o, in caso di denegata concessione, in difetto di ricorso al T.A.R. Lazio.

Nelle fattispecie su esposte gli arredi **sono assoggettati a sequestro amministrativo e, per un periodo di due anni, non potrà essere assentita alcuna concessione di OSP in favore di chi ha effettuato qualsivoglia forma di occupazione sopra indicata.** Quanto precede fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 20 comma 4 del Codice della Strada.

ART. 13

Rimangono in vigore, ognuna conservando la superficie originaria, le OSP regolarmente assentite ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente delibera purché:

- a) siano compatibili con le disposizioni di cui all'art. 20 del Codice della Strada;
- b) se insistenti su aree comunque vincolate, siano conformi alle planimetrie predisposte a suo tempo dal Dip. IV Ufficio OSP di cui al precedente art. 4 lettera c).

ART. 14

Al fine di favorire la **conservazione degli usi e costumi locali** ed il **mantenimento delle attività che hanno sempre caratterizzato determinate aree cittadine costituendo un elemento peculiare ed insostituibile della loro essenza**, il Comune promuova, per singole vie o piazze, la redazione di progetti unitari di OSP che, a cura della maggioranza degli operatori di ogni luogo interessato, dovranno essere elaborati e sottoposti per l'approvazione ad una commissione – da costituirsi presso il Dipartimento VIII – così costituita:

- n. 1 rappresentante del Dipartimento VIII, con funzioni di Presidente;

- n. 1 rappresentante dell'Ufficio per la Città Storica;
- n. 1 rappresentante della Soprintendenza ai Beni Culturali del Comune di Roma;
- n. 1 rappresentante del Comando dei VV.UU.;
- n. 1 rappresentante del Municipio o dei Municipi competenti del territorio;
- n. 1 delegato degli operatori che hanno curato l'elaborazione e la redazione del progetto.

Nel caso in cui i progetti ricadano **in zone protette da vincolo di tutela**, la predetta Commissione sarà integrata da:

- n. 1 rappresentante della Soprintendenza ai Beni Archeologici di Roma e ciò solo per le aree di competenza;
- n. 1 rappresentante della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici di Roma;
- n. 1 rappresentante del Servizio Giardini per le Aree interessate da giardini o parchi.

Il Presidente del Municipio o dei Municipi competenti per territorio e l'Assessore alle Politiche del Commercio od un Suo delegato **ed un rappresentante dello Studio Professionale che ha materialmente redatto il progetto** partecipano alla Commissione, senza diritto di voto.

Un dipendente del Dipartimento VIII ed un dipendente dell'Ufficio per la Città Storica, ascritti almeno alla fascia C, assolveranno le funzioni di segreteria amministrativa e tecnica.

Alla nomina di detta Commissione provvederà il Direttore del Dipartimento VIII con la propria Determinazione Dirigenziale.

All'Ufficio per la Città Storica è attribuito il compito dell'istruttoria dei progetti presentati, nominando, per ciascun progetto, il Responsabile del Procedimento.

Il rilascio della concessione di suolo pubblico da parte dei Municipi competenti territorialmente, è subordinato al parere vincolante, emesso dalla Commissione entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto.

I progetti devono essere presentati, corredati da un atto di sottoscrizione da parte della maggioranza degli operatori presenti sul luogo cui si riferisce il progetto unitario ed in numero di copie pari ai componenti la predetta Commissione, allo Sportello Unico Attività Produttive – S.U.A.P – del Municipio territorialmente competente, il quale li trasmetterà entro 10 giorni dalla data di presentazione, alla Commissione istituita presso il Dipartimento VIII ed all'Ufficio per la Città Storica per l'istruttoria Tecnica.

I rappresentanti degli Uffici che compongono la Commissione, ai quali verrà trasmessa copia dei progetti da esaminare unitamente alla convocazione, renderanno i pareri relativi in seno alla Commissione stessa.

La somma di tutte le superfici di occupazione di suolo pubblico, a qualsiasi titolo presenti e/o previste, non può essere superiore ad $\frac{1}{4}$ dell'area interessata dallo stesso progetto unitario aumentabile a $\frac{1}{3}$ ove il progetto unitario trovasse l'adesione di tutti i Pubblici Esercizi.

La domanda dovrà contenere:

- il nome dei richiedenti associatisi per la presentazione del progetto, quali titolari o gestori dell'azienda o quali soggetti subentranti ad attività o gestione dell'azienda o quali legali rappresentanti della stessa.
- Il tipo di attività svolta e la relativa autorizzazione amministrativa, nonché l'indicazione concernente il luogo dell'attività dei singoli richiedenti.
- La superficie e la durata dell'occupazione di suolo pubblico richiesta, relativa a ciascuno degli esercizi che ricadono nell'area del progetto unitario, nonché la superficie complessiva delle occupazioni di suolo pubblico che ricadono all'interno dell'intera area.

Alle domande, devono essere allegati i seguenti elaborati tecnici, contenenti l'indicazione delle modalità di svolgimento dell'attività e l'uso dell'area richiesta per l'occupazione di suolo pubblico:

- Relazione tecnica;
- Stralcio planimetrico in scala 1:500 della situazione attuale e di progetto;
- Pianta della strada o piazza o simile con indicazione dell'occupazione di suolo pubblico e degli elementi di arredo esistenti tra cui gli scivoli di raccordo tra il marciapiede e la sede stradale e i segnali/percorsi tattili per disabili visivi e di quelli richiesti;
- Pianta e prospetti del luogo ove insistono le singole occupazioni di suolo pubblico richieste, con evidenziati i tipi e le forme delle attrezzature di arredo previste in scala non superiore a 1:100;
- Particolari di dettaglio delle attrezzature e delle componenti di arredo previste in scala non superiore a 1:50;
- Particolari di dettaglio delle modifiche delle parti pubbliche, se previste in progetto, quali la modificazione dei marciapiedi o delle aree parcometrate in scala non superiore a 1:50;
- Tre foto d'ambiente e tre foto di dettaglio per ogni area ove ricade la singola occupazione prevista, di formato non inferiore a cm. 18x24.

Il progetto sarà approvato dalla Commissione se riporta il parere favorevole della maggioranza dei componenti.

ART. 15

Il canone concessorio, fissato secondo quanto stabilito dal regolamento COSAP del Comune di Roma ed allegato alla presente delibera, viene **indicizzato** e pertanto **ogni anno** sarà rivalutato nella percentuale del 100% dell'indice Istat relativo all'aumento del prezzo dei beni di consumo. Gli aumenti intervenuti dal 1999 ad oggi verranno capitalizzati e corrisposti dai concessionari con appositi versamenti a far tempo dal 2006.

Allegati: A – B – C - D